

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod.Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160 Cell 3930701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

Tribunale di PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC con

istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Prof.ssa LONGO ROSA

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

La Prof.ssa **LONGO ROSA** nata a Sant'Agata di Militello (ME) il , codice fiscale LNGRSO77H58I199W, residente in Via Giotto n.1 di Acquedolci (ME), elettivamente domiciliata in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'Avv. **Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni personali, professionali e familiari della ricorrente

1) Che, la deducente è titolare nel posto di sostegno della classe di concorso A046, scienze giuridico- economiche, presso l'I.I.S. "Alessandro Volta" di Nicosia (En), cod. ENIS00600Q, come da contratto a tempo indeterminato in atti (allegato n.3) ed in atto è **in servizio in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2019/20 presso l'I.I.S. "Manzoni" di Mistretta (Me) fino al 31.08.2020**, come da certificato di servizio del 25.08.2020 (allegato n.41);

2) Che, la docente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è figlia convivente – referente unico all'**assistenza del padre, Sig. Longo Francesco, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della L. 104/92**, come



da decreto di omologazione n.239/Amato/2019 del 7.11.2019 emesso dal Tribunale di Patti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. nel procedimento n.2723/2017 R.G. (allegato n. 4)

3) Che, dai certificati di stato di famiglia rilasciati dal Comune di Acquadolci in data 19.08.2020 si rileva che il nucleo familiare della ricorrente, composto dalla docente, dal marito, Sig. Minolo Antonino, e dai figli Minolo Nunzio Simone (anni 15) e Minolo Orsola Milena (anni 13), risiede in Via Giotto n.1 di Acquadolci (Me), ove risiedono anche i genitori della deducente, Sig. Longo Francesco e Sig.ra Lombardo Orsola (allegati n. 5 e n.6);

4) Che, la ricorrente è referente unico all'assistenza del padre in quanto la madre, Sig.ra Lombardo Orsola, è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85% (artt. 2 e 13 della L.118/71 e art.9 del D.L. 509/88), come accertato dall'INPS il 24.09.2019 (allegato n.12), con in corso di definizione l'accertamento dell'handicap grave (art.3 – comma 3 L.104/92) riconosciuto dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento n.3140/2019 R.G. del Tribunale di Patti (allegato n.39);

5) Che la ricorrente è l'unico familiare che beneficia del predetto diritto di precedenza che è stato riconosciuto dal M.I. per il tramite dell'Istituto "Manzoni" di Mistretta di Sant'Agata di Militello che ha autorizzato la docente alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuito mensile;

Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2020/21

6) Che, in data 6 marzo 2019 è stato sottoscritto il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (allegato n.14), valevole per le operazioni di mobilità impugnate dell'a. s. 2020/21, che si svolgono anche in base a quanto stabilito dall'O.M. n. 182/2020 (allegato n.15)

7) Che la ricorrente ha concorso alle procedure di mobilità per l'a. s. 2020/21 con una domanda di trasferimento nel posto normale della c. d. c. A046 e di sostegno tra province diverse e con una domanda di passaggio di cattedra interprovinciale alla c. d. c. A045 scienze economico – aziendali (posto normale e di sostegno), ma non ha ottenuto erratamente nessuno dei due movimenti richiesti;

8) Che, la docente ha allegato alle domande presentate per l'a. s. 2020/21 tramite il portale istanze online del M.I. la documentazione attestante di essere beneficiaria del diritto di precedenza in questione (allegati n.7 e n.9), che non è stato illegittimamente riconosciuto dal Ministero nelle procedure di mobilità in contestazione;



9) Che, la piattaforma Istanze OnLine attivata dal M.I. per la trasmissione delle domande di mobilità dell'a. s. 2020/21 impedisce ai docenti che concorrono alle procedure di trasferimento tra province diverse di contrassegnare la casella del modulo di domanda telematico per la richiesta della precedenza spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92 per assistenza al genitore, come illegittimamente previsto dalla contrattazione di mobilità per il triennio 2020/22;

10) Che l'art.13, comma 1 – punto IV e l'art.14 della predetta contrattazione di mobilità negano il riconoscimento del beneficio della precedenza previsto dall'art.33, commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ai docenti concorrenti alla mobilità tra province diverse (allegato n.14);

11) Che la medesima contrattazione di mobilità non riconosce illegittimamente tale diritto di precedenza per l'assistenza al genitore con handicap grave anche nelle procedure di passaggio di cattedra tra province diverse, che non può essere indicato e richiesto dai docenti che ne beneficiano nel modulo di domanda telematico;

12) Che, il CCNI 2019/2022 e l'O.M. n. 182/2020 (all. n.14 e n.15), infatti, prevedono che la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale avvenga esclusivamente attraverso la c.d. "procedura on line" con la limitazione di cui al già citato art. 13 e art. 14 della predetta contrattazione;

13) Che, pertanto, la ricorrente ha concorso alle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra tra province diverse senza il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiaria, con grave pregiudizio e danno e conseguente illegittimità delle procedure alle quali ha concorso, per i motivi di diritto di seguito esposti;

§§§

Sulla procedura di trasferimento (A046 – sostegno) tra province diverse per l'a.s. 2020/21 e sulla revoca dei movimenti nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado della provincia di Messina

14) Che, la ricorrente, ha presentato la **domanda di trasferimento interprovinciale** per l'a. s. 2020/21 (allegato n. 7), **per il posto normale della c. d. c. A046 (scelta n.1) e di sostegno (scelta n.2) della scuola secondaria di secondo grado** con allegata tutta la documentazione attestante il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 co.5 e 7 della L. 104/92, ed ha indicato le seguenti sedi della provincia di Messina nella quali ottenere il trasferimento:

1 Scuola	METF040006	ME ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI
2 Scuola	METD110001	ME ITET G. TOMASI DI LAMPEDUSA
3 Scuola	MEIS00300Q	ME I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO L. SCIASCIA
4 Scuola	METD11050A	ME ITET G. TOMASI DI LAMPEDUSA – SERALE



5 Scuola	MEISo2400R	ME ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO
6 Scuola	MEPS22000L	ME LICEO LUCIO PICCOLO
7 Scuola	MEIS001004	ME I.S.MISTRETTA MANZONI
8 Scuola	MEIS01100P	ME I.S.BARCELLONA FERRARI
9 Scuola	MEIS03400B	ME BARCELLONA MEDI
10 Comune	A638	ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO
11 Scuola	MEIS01600T	ME I.I.S. RENATO GUTTUSO
12 Comune	F206	ME MILAZZO
13 Comune	F158	ME MESSINA
14 Scuola	MEIS00800V	ME IS ISA CONTI ELLER VAINICHER
15 Provincia	ME	ME MESSINA

15) Che, nel comune di Acquedolci non sono presenti scuole secondarie di II grado e, pertanto, la docente ha indicato nella domanda di trasferimento per l'a. s. 2020/21 come prima sede preferita la scuola cod. METFo40006 I.T.I. TORRICELLI" di Sant'Agata di Militello, che è il comune più vicino al luogo di residenza del padre con handicap grave al quale la docente deve prestare assistenza;

16) Che l'A.T. di Enna ha convalidato la domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente in maniera errata, in quanto non ha riconosciuto il diritto di precedenza spettante ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92 ed ha attribuito alla domanda 189 punti che sono inferiori rispetto a quelli spettanti in quanto non sono stati erratamente riconosciuti n.12 punti spettanti per i figli (6 punti) e per ricongiungimento familiare (6 punti) nonostante li avesse indicati in domanda, nelle apposite sezioni (allegato n. 7 e n.9), e riguardo ai quali la docente ha proposto reclamo che è rimasto privo di riscontro (all.38), lamentando quanto sopra;

17) Che, pertanto, la ricorrente ha concorso alle procedure di trasferimento interprovinciale con il punteggio inferiore, pari a 189 punti, rispetto a quello effettivamente spettante pari a complessivi 201 punti e senza il diritto di precedenza di cui è beneficiaria per l'assistenza al padre con handicap grave;

18) Che dal bollettino dei movimenti pubblicato dall'A.T. di Messina con decreto n. 9641 del 29.06.2020 (allegato n.13) si rileva che in provincia di Messina, in esito alle operazioni di trasferimento dell'a. s. 2020/21 nei posti normali della c. d. c. A046 e di sostegno, sono stati disposti dal M.I. i seguenti movimenti di docenti senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto a quello spettante alla deducente pari a 201 punti ed anche con punteggio inferiore rispetto a



quello attribuito alla ricorrente nella procedura di trasferimento pari a 189 punti, che sono stati trasferiti in sedi indicate dalla Prof.ssa Longo con scelta puntuale e sintetica nella domanda:

CLASSE DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	MOVIMENTI REVOCATI
HH - SOSTEGNO	ZANELLI	MILENA	16/11/1971	SR	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEPM010009 - "AINIS" MESSINA	CATTEDRA INTERNA	F158 - MESSINA	029		199,00	
HH - SOSTEGNO	ARTALE	LUIGI	16/07/1969	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS001004 - I.S.MISTRETTA MANZONI	CATTEDRA INTERNA	F251 - MISTRETTA	030		169,00	
HH - SOSTEGNO	BERTE'	FRANCESCO	23/03/1983	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037		134,00	
HH - SOSTEGNO	CRISCILLO	CINZIA	22/04/1972	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS00900P - I.S.MINUTOLI MESSINA	CATTEDRA INTERNA	F158 - MESSINA	029		185,00	
HH - SOSTEGNO	CURASI'	VALENTINA	06/02/1970	ME	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS023001 - IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI	CATTEDRA INTERNA	G377 - PATTI	033		93,00	REVOCATO
HH - SOSTEGNO	MONTEBELLO	CRISTOFERO	20/03/1976	CT	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI	CATTEDRA INTERNA	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036		93,00	
HH - SOSTEGNO	OFRIA	FEDERICA	17/08/1973	RM	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI	CATTEDRA INTERNA	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036		98,00	
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	DI BLASI	TIZIANA	25/08/1967	ME	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	METD05000E - I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037		193,00	
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	IALACQUA	DANIELE	31/07/1962	ME	TRASFERIMENTO NEL COMUNE	MEIS02900X - "MAUROLICO" MESSINA	CATTEDRA INTERNA	F158 - MESSINA	028		157,00	

19) Che il M.I., in applicazione delle tre fasi di mobilità previste dalla contrattazione, non ha tenuto conto del punteggio attribuito alla domanda della ricorrente (189 punti), che è stata gestita nella III fase – interprovinciale, ed ha effettuato i suddetti trasferimenti di docenti in possesso di punteggio inferiore e senza precedenza di legge nella I fase – comunale e nella II fase - provinciale di mobilità;

20) Che se il M.I. avesse riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente, senza sottoporlo a fasi non previste dalla legge, ed avesse, altresì, applicato il corretto criterio del punteggio nelle procedure di trasferimento, la docente, con il punteggio spettante di 201 punti, ovvero con il punteggio attribuito di 189 punti, avrebbe certamente ottenuto il trasferimento nel posto normale della c. d. c. A046 o nel posto di sostegno in una delle sedi indicate in domanda con scelta puntuale o sintetica che, invece sono state destinate ad altri docenti, in applicazione di norme regolamentari errate ed in violazione di legge;

21) Che, oltre quanto sopra, il M.I. ha operato cinque trasferimenti interprovinciali dei seguenti docenti con precedenza di legge e punteggio inferiore



rispetto a quello spettante alla ricorrente pari a 201 punti, ovvero rispetto al punteggio alla medesima attribuito dall'A.T. di Enna, pari a 189 punti;

CLASSE DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
HH - SOSTEGNO	CARTESIO	MARIA LAURA	22/01/1969	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI" TAORMINA	CATTEDRA INTERNA	L042 - TAORMINA	035	Prevista dal C.C.N.I.	126,00
HH - SOSTEGNO	MARTINEZ	WALTER FABIAN	27/02/1962	EE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI" TAORMINA	CATTEDRA INTERNA	L042 - TAORMINA	035	Prevista dal C.C.N.I.	176,00
HH - SOSTEGNO	RAFFA	SALVATORE	29/11/1968	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI" TAORMINA	CATTEDRA INTERNA	L042 - TAORMINA	035	Prevista dal C.C.N.I.	74,00
HH - SOSTEGNO	SCILIPOTI	SALVATORE	20/12/1973	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI" TAORMINA	CATTEDRA INTERNA	L042 - TAORMINA	035	Prevista dal C.C.N.I.	101,00
HH - SOSTEGNO	TRISCARI	SEBASTIANA GIUSEPP	29/03/1965	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS00800V - IS ISA CONTI ELLER VAINICHER	CATTEDRA INTERNA	E606 - LIPARI	999	Prevista dal C.C.N.I.	189,00

22) Che tali docenti hanno ottenuto la mobilità territoriale in sedi indicate dalla docente nella domanda di trasferimento a causa dell'illegittima statuizione della contrattazione di mobilità che non consente ai docenti che, come la ricorrente, concorrono ai trasferimenti tra province diverse di partecipare alle procedure con la precedenza di legge spettante per l'assistenza al genitore con handicap grave e che non tiene conto del rispetto del punteggio nell'attuazione dei movimenti, effettuati in base ad un ordine delle operazione non previsto dalla normativa vigente;

23) Che, in aggiunta a quanto sopra esposto, dall'analisi del predetto bollettino dei movimenti pubblicato dall'A.T. di Messina, si rileva che in provincia di Messina il M.I. ha operato i seguenti passaggi di cattedra e di ruolo provinciali, nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado e che alcuni movimenti sono stati successivamente revocati dallo stesso ufficio in quanto errati, come si dirà in seguito:

CLASSE DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	MOVIMENTI REVOCATI
HH - SOSTEGNO	GRUSSU	ALESSANDRO	07/07/1973	ME	PASSAGGIO DI CATTEDRA PROVINCIALE	MEIS01600T - I.I.S. "RENATO GUTTUSO"	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037		172,00	REVOCATO
HH - SOSTEGNO	AICOLINO	DANIELA	10/09/1970	VA	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEIS03300G - I.I.S.S. "PUGLIATTI" TAORMINA	CATTEDRA INTERNA	L042 - TAORMINA	035		292,00	
HH - SOSTEGNO	LO TURCO	ANNA	15/10/1975	BS	PASSAGGIO DI RUOLO PROVINCIALE	MEIS00800V - IS ISA CONTI ELLER VAINICHER	CATTEDRA INTERNA	E606 - LIPARI	999		278,00	

24) Che, dopo la conclusione delle operazioni di mobilità territoriale e professionale, con **provvedimento prot.9942 del 3.07.2020 (all. n.33)**, l'A.T.

di Messina ha revocato i trasferimenti dei docenti Curasì Valentina e Maio Carmelo, nonché il passaggio di cattedra provinciale del Prof. Grussu Alessandro, avendo accertato d'ufficio la mancanza del possesso del titolo di specializzazione nel sostegno;

25) Che, quindi, anche il seguente movimento ottenuto dal docente Maio Carmelo e pubblicato dal predetto bollettino dei movimenti dall'A.T. di Messina è stato revocato dal medesimo ufficio:

CLASSE DI CONCORSO / TIPOLOGIA DI POSTO DI DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO	MOVIMENTI REVOCATI
HH - SOSTEGNO	MAIO	CARMELO	28/06/1966	EE	TRASFERIMENTO PROVINCIALE	METD05000E - I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO	CATTEDRA INTERNA	F206 - MILAZZO	037	Prevista dal C.C.N.I.	192,00	REVOCATO

26) Che i movimenti errati ottenuti dai predetti docenti e successivamente revocati sono evidenziati in grigio nelle superiori tabelle tratta dal bollettino dei movimenti di cui al n.9641 del 29.06.2020 dell'A.T. di Messina;

27) Che se il M.I. avesse operato correttamente la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in un posto di sostegno presso una delle sedi erratamente destinate a docenti privi del titolo di specializzazione nel sostegno, richieste dalla ricorrente nella domanda di mobilità con l'indicazione puntuale della scuola o del comune, ovvero con la scelta sintetica della provincia di Messina;

§§§

Sulla procedura di passaggio di cattedra nel posto normale e di sostegno della c.d.c. A045 della scuola secondaria di II grado tra province diverse per l'a. s. 2020/21

28) Che, la ricorrente, per l'a. s. 2020/21, ha presentato anche la domanda di passaggio di cattedra interprovinciale nella c. d. c. A045 (allegato n. 9), nel posto normale (prima scelta) e di sostegno (seconda scelta) della scuola secondaria di secondo grado, alla quale ha allegato tutta la documentazione attestante il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 co.5 e 7 della L. 104/92, ed ha indicato le seguenti sedi della provincia di Messina nelle quali ottenere il movimento:

1 Scuola	METD110001	ME ITET G. TOMASI DI LAMPEDUSA
2 Scuola	METF040006	ME ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI
3 Scuola	MEIS00300Q	ME I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO L. SCIASCIA
4 Scuola	MEIS001004	ME I.S.MISTRETTA MANZONI
5 Scuola	MEIS02400R	ME ITC CAPO D'ORLANDO MERENDINO
6 Scuola	MEIS023001	ME IIS BORGHESE - FARANDA - PATTI



7 Scuola	MEIS03400B	ME BARCELLONA MEDI
8 Comune	G377	ME PATTI
9 Scuola	MEIS01100P	ME I.S.BARCELLONA FERRARI
10 Scuola	METF03000G	ME ITT-LSSA COPERNICO
11 Scuola	MEIS01600T	ME I.I.S. RENATO GUTTUSO
12 Scuola	METD05000E	ME I.T. L.DA VINCI ECONOMICO TECNOLOGICO
13 Comune	F206	ME MILAZZO
14 Scuola	MEIS019009	ME IST.ISTR.SUP. ANTONELLO MESSINA
15 Provincia	ME	ME MESSINA

29) Che, non essendo presenti nel comune di Acquedolci scuole secondarie di II grado, la docente ha indicato nella domanda in questione per l'a. s. 2020/21 come prima sede preferita la scuola cod. METD110001 ITET "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" di Sant'Agata di Militello, che è il comune più vicino al luogo di residenza del padre con handicap grave al quale la docente deve prestare assistenza;

30) Che l'A.T. di Enna ha convalidato la domanda di passaggio di cattedra presentata dalla ricorrente in maniera errata, in quanto non ha riconosciuto il diritto di precedenza spettante ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92 ed ha attribuito alla medesima 189 punti;

31) Che dal **bollettino dei movimenti pubblicato dall'A.T. di Messina con decreto n. 9641 del 29.06.2020** (allegato n.13) si rileva che in provincia di Messina, in esito alle operazioni di mobilità professionale dell'a. s. 2020/21 nei posti normali della c. d. c. A045, è stato disposto dal M.I. il seguente passaggio di cattedra interprovinciale, della Prof.ssa D'Arrigo Stefania, senza diritto di precedenza e con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, e non è stato operato alcun passaggio di ruolo:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	TIPO CATTEDRA	COMUNE DI DESTINAZIONE	DISTRETTO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
A045 - SCIENZE ECONOMICHE - AZIENDALI	D'ARRIGO	STEFANIA	30/03/1969	MI	PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI	CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI	I311 - SANTA TERESA DI RIVA	036		132,00

32) Che, tale movimento è stato operato in **violazione di quanto disposto dall'Allegato 1 al CCNI 2019/22 che stabilisce l'ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, in quanto il punto II) della TERZA FASE alla**



lettera c) prevede che gli aspiranti ai passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali vengano graduati “in stretto ordine di punteggio”;

33) Che nel caso in questione la Prof.ssa Longo con 189 punti riconosciuti nella procedura di mobilità professionale dall’A. T. di Enna avrebbe dovuto ottenere il passaggio di cattedra interprovinciale, mentre il Ministero ha erratamente disposto la medesima mobilità professionale interprovinciale della Prof.ssa D’Arrigo Stefania che con il punteggio inferiore pari a 132 punti e senza precedenza di legge ha ottenuto la mobilità professionale spettante alla ricorrente;

34) Che anche nelle procedure di mobilità professionale il M.I. non ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente;

§§§

35) Che le operazioni di mobilità territoriale e professionale sopra descritte sono illegittime per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI DI DIRITTO

A) Sul diritto di parte ricorrente a concorrere alle procedure di mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2020/21 con la valorizzazione del diritto di precedenza, ex art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per assistenza al genitore con handicap grave, in ogni fase di mobilità, senza alcuna limitazione.

Sull’infondatezza e irragionevolezza del discriminare.

Sull’erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

Sulla violazione del giusto procedimento e sul difetto assoluto di motivazione.

Sulla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sulla violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Sulla violazione del CCNI 2019/22

Come riferito in narrativa, la ricorrente è titolare nel posto di sostegno dell’I.I.S. “Alessandro Volta” di Nicosia (EN), cod. ENIS00600Q ed è in servizio in assegnazione provvisoria fino al 31.08.2020 presso l’I.I.S. “Manzoni” di Mistretta (Me).

Nell’a. s. 2020/21 la docente ha concorso alle procedure di mobilità territoriale e professionale per la scuola secondaria di II grado nella provincia di Messina, ma non ha ottenuto nessuno dei movimenti richiesti in maniera illegittima ed errata, per le



ragioni descritte in premessa che qui si intendono riportate e trascritte, per brevità espositiva.

La docente, nell'a. s. 2020/21, ha presentato due domande di mobilità per la scuola secondaria di II grado, con le quali ha richiesto:

- il trasferimento interprovinciale nel posto normale della c. d. c. A046, come prima scelta, e nel posto di sostegno, come seconda scelta, nelle sedi della provincia di Messina indicate nella domanda di mobilità territoriale;

- il passaggio di cattedra interprovinciale nella c. d. c. A045, nel posto normale come prima scelta, e nel posto di sostegno come seconda scelta, nelle sedi della provincia di Messina indicate nella domanda di mobilità professionale.

In entrambe le domande la docente ha richiesto di ottenere la mobilità anche in C.O.E. – cattedre orario esterne costituite tra comuni diversi e, avendo presentato due istanze, ha scelto di dare priorità all'ottenimento del trasferimento rispetto al passaggio di cattedra.

Come già riferito in premessa, la ricorrente è beneficiaria di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto è figlia convivente – referente unico all'**assistenza del padre, Sig. Longo Francesco, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della L. 104/92**, come da decreto di omologazione n.239/Amato/2019 del 7.11.2019 emesso dal Tribunale di Patti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. nel procedimento n.2723/2017 R.G. (allegato n. 4).

Dai certificati di stato di residenza e di stato di famiglia rilasciati dal Comune di Acquadolci in data 19.08.2020 (allegati n. 5 e n.6) si rileva che nell'immobile di Via Giotto n.1 di Acquadolci (Me) risiedono il nucleo familiare della ricorrente, composto dalla docente, dal marito, Sig. Minolo Antonino, e dai figli Minolo Nunzio Simone (anni 15) e Minolo Orsola Milena (anni 13), ed i genitori della deducente, che costituiscono altro nucleo familiare ivi residente, Sig. Longo Francesco e Sig.ra Lombardo Orsola.

La Sig.ra Lombardo Orsola, madre della ricorrente e moglie del Sig. Lombardo Francesco, non può prestare assistenza al coniuge per ragioni di salute, in quanto in data 24.09.2019, è stata riconosciuta dall'INPS (allegato n.12) invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85% (artt. 2 e 13 della L.118/71 e art.9 del D.L. 509/88), ed a causa delle aggravate condizioni di salute ha richiesto l'accertamento dell'handicap grave (art.3 – comma 3 L.104/92), che è già stato riconosciuto dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nel procedimento n.3140/2019 R.G. del Tribunale di Patti (allegato n.39).



La Sig.ra Lombardo Orsola, infatti, è a sua volta assistita nelle attività quotidiane dalla sorella della ricorrente, Sig.ra Longo Marianna, che non si è mai avvalsa dei benefici previsti dall'art.33 co. 5 e 7 della L.104/92 per l'assistenza al padre con disabilità grave, come dalla medesima autocertificato nella documentazione allegata alle domande di mobilità territoriale e professionale.

Il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente è stato già accertato dal M.I., infatti, la Prof.ssa Longo è l'unico familiare che è autorizzata all'utilizzo dei benefici previsti dall'art.33 co. 5 e 7 della L.104/92 per l'assistenza al genitore con handicap grave, come ha anche autocertificato in allegato alle domande di mobilità.

La docente ha allegato, altresì, alle domande di mobilità territoriale e professionale presentate per l'a. s. 2020/21, tramite il portale istanze online del M.I., la documentazione attestante di essere beneficiaria del diritto di precedenza in questione (allegati n.7 e n.9), che non è stato illegittimamente riconosciuto dal Ministero nelle procedure in contestazione.

In maniera discriminatoria il M.I., infatti, impedisce ai docenti che concorrono alle procedure di mobilità tra province diverse di contrassegnare la casella del modulo di domanda telematico per la richiesta della precedenza spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92 per l'assistenza al genitore con handicap grave, mentre lo consente ai docenti che concorrono alle medesime procedure nella fase comunale e provinciale.

L'art.13, comma 1 – punto IV e l'art.14 del CCNI per il triennio 2019/22, in maniera illegittima ed in violazione della L.104/92, negano il riconoscimento della precedenza di legge per l'assistenza che i docenti, titolari in province diverse rispetto a quella nella quale chiedono il movimento, devono prestare ai genitori con handicap grave.

Il CCNI 2019/2022 e l'O.M. n. 182/2020 (all. n.14 e n.15), infatti, prevedono che la presentazione delle domande di mobilità territoriale e professionale avvenga esclusivamente attraverso la c.d. “*procedura on line*” con la limitazione di cui ai già citati art. 13 e art. 14 della predetta contrattazione.

La deducente, quindi, nell'a. s. 2020/21 si è sottoposta alle operazioni di mobilità territoriale e professionale tra province diverse, senza il beneficio della precedenza di legge spettante e non ha ottenuto nessuno dei movimenti richiesti.

§§§

Sul riconoscimento della precedenza di legge ex art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92, senza alcuna distinzione tra fasi di mobilità



Il Tribunale di Patti nell'ordinanza del 14.04.2020 resa nel procedimento n.1202/2020 R.G. (all. n.16), e nelle ulteriori ordinanze emesse su istanza della scrivente difesa resa nei procedimenti n. 1422/2020 R.G. (all. n. 18) e n. 1386/2020 R.G. (all. n.17), nonché il Tribunale di Catania, su altra istanza della scrivente difesa, resa nel procedimento n. 3198/2020 R.G. (all. n.19), hanno statuito, in ordine alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2020/21, che **il diritto di precedenza dei docenti che chiedono il trasferimento tra province diverse deve essere valorizzato in ogni fase di mobilità, senza alcuna limitazione, ovvero nelle fasi I – comunale, II – provinciale e III – interprovinciale, a tutela della salvaguardia della salute del disabile grave.**

I predetti provvedimenti, sovrapponibili al caso in esame, hanno, quindi, accertato il diritto dei ricorrenti di beneficiare della precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92 nelle operazioni di mobilità 2020/2021, senza distinzioni tra fasi di mobilità e dunque anche per i trasferimenti interprovinciali, ed il diritto a dichiarare la priorità spettante con ogni modalità utile, stante la limitazione prevista dal CCNI triennale.

Tali provvedimenti sono stati emessi in esito a ricorsi ex art. 700 c.p.c. in quanto “.. *il bene della vita sotteso alla domanda azionata in questa sede, indissolubilmente legato alla possibilità che parte ricorrente possa dichiarare ai fini della procedura di mobilità la propria qualità di referente unico assistente di genitore affetto da grave handicap e che tale circostanza possa essere valutata dall'Amministrazione ai sensi della l. 104/1992, senza le limitazioni previste dal CCNI, come sopra chiarito, potrebbe risultare irrimediabilmente inciso nelle more del giudizio di merito, poiché in tal caso la pronuncia interverrebbe sicuramente dopo l'esito delle procedure di mobilità ed a distanza di tempo dalla loro conclusione; ..*” (Ord. Trib Catania – proc. n. 3198/2020 R.G.)

La L. 104/92 e le altre norme in materia si pongono quali norme imperative a tutela dei congiunti di portatori di handicap grave che sono riferenti unici – familiari conviventi per l'assistenza e non vi sono ragioni che possano una arbitraria differenziazione in ordine alla fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela.

Nel caso di specie **l'illogicità è dimostrata dal fatto che la limitazione è palesemente priva di una giustificazione razionale, in quanto la fruizione di un medesimo diritto di precedenza viene impedito e negato per una categoria di docenti**, quelli che concorrono alla III fase di mobilità (tra province diverse) che trovano soddisfacimento alle istanze di mobilità solo sul 30%



dei posti residui al termine della precedenti due fasi, con una inaccettabile disparità a fronte di analoghi diritti di precedenza per assistenza al genitore con handicap grave, che vengono soddisfatti in maniera diversa e, spesso, non vengono nemmeno tenuti in considerazione, qualora docenti anche senza precedenza di legge ottengano il movimento occupando tutti i posti dell'organico di diritto vacanti e disponibili.

Vi è, quindi, il diritto della parte ricorrente a partecipare e ad avere riconosciuto ed applicato il diritto a partecipare alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2020/21 ed ottenere il riconoscimento del **diritto al trasferimento o in subordine al passaggio di cattedra in ogni fase di mobilità con la precedenza ex L. 104/92** e con la disapplicazione delle illegittime limitazioni previste dall'art. 13 del CCNI e dell'ordinanza Ministeriale in questione.

Le plurime violazioni del CCNI 2019/22 (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio), ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, pertanto, hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle sedi disponibili della provincia di Messina nei posti normali della c. d. c. A046 e nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, nonché il mancato ed errato passaggio di cattedra alla c.d.c. A045 (posto normale o di sostegno).

§§§

Sulla domanda di trasferimento per l'a. s. 2020/21 nel posto normale della c.d.c. A046 scienze giuridico – economiche e nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado nelle sedi della provincia di Messina

Oltre quanto sopra, in premessa è stato contestato che **la ricorrente ha concorso alle procedure di trasferimento interprovinciale con un punteggio errato**, in quanto, il Ministero ha convalidato la domanda presentata dalla docente con 189 punti e senza l'attribuzione di ulteriori 12 punti spettanti per l'esistenza di due figli di età inferiore ai 18 anni e per ricongiungimento familiare al coniuge.

La tabella A2 del CCNI per il triennio 2019/22, relativa al punteggio per ESIGENZE DI FAMIGLIA, prevede alla lettera A) l'attribuzione di 6 punti per ricongiungimento al coniuge ed alla lettera B) l'attribuzione di 3 punti per ogni figlio di età superiore ai sei anni ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età.

Nel caso in questione l'A. T. di Enna ha riconosciuto alla domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente n. 189 punti ed erratamente non ha tenuto conto delle **esigenze di famiglia autocertificate dalla docente nel modulo di domanda**, che avrebbero dovuto darle diritto all'ottenimento di 12 punti aggiuntivi,



di cui 6 per ricongiungimento al coniuge e 3 punti per ogni dei due figli minori di 18 anni e superiori ai 6 anni.

Il M.I., quindi, ha convalidato la domanda di trasferimento in violazione di quanto disposto dalla tabella A2 del CCNI per il triennio 2019/22, con l'attribuzione di un punteggio inferiore di 12 punti rispetto a quello effettivamente spettante alla ricorrente, che avrebbe dovuto essere pari a 201 punti anziché 189 punti, e la docente per tale ragione ha concorso alle procedure di trasferimento interprovinciale con un punteggio errato ed inferiore e senza il diritto di precedenza spettante.

La Prof.ssa Longo ha concorso alle procedure di trasferimento, tra province diverse, nella III fase di mobilità nella quale illegittimamente il M.I. non consente illegittimamente di fare valere il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la deducente ai sensi dell'art. 33 co. 5 e 7 della L.104/92.

Le operazioni di mobilità per l'a. s. 2020 / 21, infatti, sono state regolate dal CCNI 2019/22 ed attuate in applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020.

L'art. 6 comma 2 della contrattazione triennale del M.I. ha determinato una sequenza operativa delle operazioni di mobilità, con la quale è previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgano in **tre distinte fasi** (I fase: Trasferimenti all'interno del comune; II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia; III fase: mobilità territoriale interprovinciale, tra province diverse) con la conseguenza che, **in maniera discriminatoria ed illegittima, le richieste di trasferimento avanzate dai docenti, anche senza precedenza di legge, nel comune ed all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, avanzate anche da docenti beneficiari di alcuni tipi di priorità di legge che non sono illegittimamente riconosciute dal M.I. nelle procedure.**

Oltre quanto sopra, **l'allegato 1 del CCNI 2019/22**, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 7 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in tre fasi operative consecutive: le prime due fasi riguardano la mobilità provinciale e la terza fase riguarda la mobilità tra province diverse.

Le tre fasi sono a loro volta ulteriormente suddivise in numerose ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente.



Il M.I. ha riconosciuto, nelle operazioni di mobilità del corpo docente per l'a. s. 2020/21, il diritto dei genitori che devono assistere il figlio disabile in situazione di gravità ed ha previsto che, in assenza o in caso di impossibilità dei genitori, tale diritto spetti al fratello/sorella, ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della Legge 104/92.

Lo stesso Ministero ha riconosciuto, altresì, il diritto di precedenza ai docenti che devono assistere i genitori con handicap grave e che concorrono alle procedure di trasferimento della I fase – comunale e II fase – provinciale, e l'ha negato, invece, ai docenti che concorrono alle procedure di trasferimento tra province diverse, in maniera discriminatoria e illegittima.

La richiesta di trasferimento dei docenti che concorrono alle operazioni della I e II fase di mobilità (comunale e provinciale), sia con precedenza ex L.104/92 che senza alcuna priorità di legge viene, infatti, soddisfatta prima e sull'intero numero di posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

La richiesta di trasferimento interprovinciale dei docenti che hanno la medesima precedenza ex L.104/92, illegittimamente negata e non riconosciuta nelle medesime procedure di mobilità, viene invece **soddisfatta sul 30% dei posti dell'organico di diritto residui al termine delle operazioni provinciali (I e II fase), senza precedenza di legge.**

Nel caso in questione, l'applicazione dell'illegittima contrattazione di mobilità ha determinato che tutti i posti normali disponibili nella c. d. c. A046 della provincia di Messina sono stati destinati alla I e II fase di mobilità e sono stati utilizzati anche per il soddisfacimento delle istanze di trasferimento dei docenti senza precedenza di legge, Prof. ri Ialacqua e Di Blasi, mentre nessun posto normale è stato riservato per il trasferimento della ricorrente, che con punteggio superiore e con precedenza di legge, non riconosciuta in violazione della L.104/92 nella procedura in contestazione, non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

E' di tutta evidenza che, nell'a. s. 2020/21, le procedure di trasferimento relative alla c. d. c. A046, in provincia di Messina, sono state attuate in violazione della L.104/92, che tutela la salute dei disabili con handicap grave.

Il M.I., infatti, in applicazione delle norme regolamentari in contestazione, ha consentito a tali docenti, privi di precedenza di legge, di variare la sede di servizio nei comuni di Milazzo e Messina, nei quali erano già titolari, e di occupare posti dell'organico di diritto della c. d. c. A046 nei quali la richiesta di trasferimento della ricorrente dalla provincia di Enna a quella di Messina non è stata nemmeno presa in



considerazione perché gestita in una diversa fase, mentre avrebbe dovuto essere soddisfatta.

Sul punto il **Tribunale di Genova**, in una fattispecie sovrapponibile al caso in esame patrocinata dalla scrivente difesa, per l'**a. s. 2020/21**, **ha accertato l'illegittimità delle procedure di trasferimento nei posti normali della c. d. c. A046 in provincia di Messina**, per l'ottenimento dei movimenti dei sopracitati docenti Ialacqua e Di Blasi, privi di precedenza di legge, che hanno occupato posti che sarebbero spettati alla ricorrente se il M.I. avesse riconosciuto il diritto di precedenza ex art.33 co. 5 e 7 della L.104/92, illegittimamente sottoposto a fasi e, di fatto, negato nelle operazioni tra province diverse (cfr. ordinanza n. cronol. 3045/2020 del 08.08.2020 - 2180/2020 R.G., allegato n.40).

In aggiunta a quanto sopra esposto, si contestano anche i trasferimenti nei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado della provincia di Messina, in quanto sono avvenuti in maniera errata e in violazione della L.104/92.

Il Ministero, infatti, ha effettuato cinque trasferimenti interprovinciali, nella III fase, di docenti con precedenza di legge e con punteggio inferiore rispetto a quello spettante alla ricorrente pari a 201 punti ovvero rispetto a quello attribuito dall'A.T. di Enna, pari a 189 punti, ed ha, altresì, operato molteplici trasferimenti nella I fase – comunale e nella II fase provinciale di docenti senza precedenza di legge e con punteggio inferiore rispetto a quello spettante alla ricorrente, pari a 201 punti, ed attribuito pari a 189 punti.

Se il M.I. avesse riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente nelle tre fasi di mobilità ed avesse rispettato il criterio del punteggio, l'istanza di trasferimento presentata dalla deducante per l'a. s. 2020/21 sarebbe stata soddisfatta in una delle sedi indicate in domanda e destinate ai docenti elencati in premessa.

Riguardo agli errori nelle procedure di trasferimento nei posti di sostegno della provincia di Messina per la scuola secondaria di II grado, si richiama il provvedimento **prot.9942 del 3.07.2020 (all. n.33) con il quale l'A. T. di Messina ha revocato i trasferimenti ottenuti dai Prof. ri Curasi Valentina e Maio Carmelo, nonché il passaggio di cattedra provinciale del Prof. Grussu Alessandro**, in quanto ha accertato d'ufficio la mancanza del possesso del titolo di specializzazione nel sostegno e, quindi, l'errore nei movimenti operati.



Tali posti di sostegno, erratamente destinati al soddisfacimento delle istanze di mobilità di tali docenti non aventi diritto, sono stati, infatti, illegittimamente sottratti alle operazioni di trasferimento ed anche per tale ragione la Prof.ssa Longo erratamente non ha ottenuto il trasferimento nell'a. s. 2020/21 nei posti di sostegno nei comuni di Patti e Milazzo, richiesti nella domanda presentata.

Al fine di ristabilire la legittimità del procedimento amministrativo il M.I. avrebbe dovuto rielaborare i movimenti e destinare nuovamente a mobilità i posti di sostegno dell'organico di diritto e, quindi, provvedere al trasferimento della ricorrente che li aveva richiesti.

§§§

Sulla domanda di passaggio di cattedra per l'a. s. 2020/21 nel posto normale della c.d.c. A045 scienze economico – aziendali e nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado nelle sedi della provincia di Messina

Come riferito in premessa, il M.I. non ha correttamente applicato la contrattazione di mobilità per il triennio 2019/22 ed ha violato quanto disposto dall'Allegato 1 che stabilisce l'ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.

Il punto II) della TERZA FASE alla lettera c) di tale Allegato 1 prevede che gli aspiranti ai passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali vengano graduati “in stretto ordine di punteggio”.

Il soddisfacimento delle istanze di mobilità professionale dipende, quindi, dal maggiore punteggio posseduto dai docenti, secondo il CCNI 2019/22.

Nel caso in questione il M.I. ha erratamente disposto il passaggio di cattedra interprovinciale della Prof.ssa D'Arrigo Stefania che, con 132 punti e senza precedenza di legge, ha ottenuto la mobilità professionale nella III fase di mobilità spettante invece alla Prof.ssa Longo, la quale in ragione del maggiore punteggio posseduto, pari a 189 punti riconosciuti nella procedura di mobilità professionale dall'A. T. di Enna, avrebbe dovuto ottenere il passaggio di cattedra interprovinciale nella posto normale della c. d. c. A045, in via prioritaria rispetto a tale docente.

La predetta docente, quindi, con punteggio inferiore, non avrebbe dovuto ottenere la mobilità professionale, in quanto la sede nella quale è stato effettuato l'errato il passaggio di cattedra interprovinciale era stata indicata dalla ricorrente, nella



domanda di mobilità presentata, con l'indicazione sintetica dell'intera provincia di Messina.

Sul punto non può ritenersi eventualmente valido il principio secondo il quale viene soddisfatta preliminarmente la richiesta di mobilità in sedi scelte in domanda con mobilità puntuale rispetto a quelle indicate con modalità sintetica della provincia, in quanto la contrattazione triennale in maniera esplicita statuisce che i passaggi di cattedra tra province diverse devono essere disposti in stretto ordine di punteggio.

Anche per tale ragione e per gli ulteriori motivi di diritto esposti nel presente atto, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il passaggio di cattedra interprovinciale nel posto normale della c. d. c. A045.

B) Sulla violazione dello scorrimento della graduatoria in base al punteggio, sulla violazione dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. e sul principio di vicinanza della prova. Sulla disparità di trattamento, eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto ed illogicità manifesta. Sulla violazione dell'art. 97 cost.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il M.I., per ognuna delle tre fasi di mobilità, crea una miriade di graduatorie tra i docenti interessati che non vengono pubblicate. I partecipanti alle operazioni non conoscono il proprio posizionamento nelle varie graduatorie, una per ogni sede espressa in domanda, né con chi hanno concorso effettivamente alle procedure, ovvero chi sono gli altri docenti che hanno indicato le sedi richieste nello stesso ordine ed il punteggio loro attribuito.

Controparte, infatti, al termine dell'elaborazione dei dati, **rende noto solo un elenco costituito dai risultati finali** di ogni procedura, che scaturisce dal raffronto tra la sede espressa, la posizione della sede nella domanda ed il punteggio di ogni docente in ognuna delle tre fasi (comunale – provinciale – interprovinciale), i cui risultati non vengono resi noti, con la conseguente mancanza di trasparenza delle procedure in contestazione.

Su tali censure si richiama e produce, **l'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del 18.02.2019, resa dal Tribunale di Patti nel procedimento n.2643-1/18 RG**, su istanza della scrivente difesa, nella quale viene affermato il diritto di una docente, concorrente alle procedure di mobilità interprovinciali per l'a. s. 2018/19, a avere valutato da parte del Ministero l'istanza di trasferimento **esclusivamente in ragione del punteggio posseduto.** (allegato n.22)



In tale ordinanza, il Giudice del Lavoro ha censurato il criterio misto del raffronto “*numerico posizionale*” delle varie sedi nelle domande e del punteggio dei docenti concorrenti alla mobilità, per ogni sede indicata nella stessa posizione rispetto agli altri.

Secondo il Tribunale di Patti: **“Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio.**

Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione (Cass. 15212/2013) e la violazione di tale principio dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. (Cons. di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011).

*D'altra parte, l'aver imposto ai docenti partecipanti alla mobilità di indicare le preferenze senza alcuna preventiva conoscenza delle sedi disponibili, fa sì che l'assegnazione delle sedi avverrebbe senza una sostanziale rispetto del principio del merito e del punteggio, ma in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con **violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore**”.*

E' evidente, quindi, la disparità di trattamento operata da controparte tra due situazioni sovrapponibili (**la richiesta di passaggio di cattedra nella c. d. c. A045 di due dipendenti Longo e D'Arrigo**), nonché l'eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto e per illogicità manifesta, che ha determinato il passaggio di cattedra nel posto normale della c. d. c. A045 della Prof.ssa D'Arrigo con punteggio notevolmente inferiore (132 punti) rispetto alla ricorrente (189 punti) in una delle sedi indicate dalla medesima nella domanda di mobilità professionale, con la scelta sintetica della provincia di Messina.



Su tali questioni si è pronunciato in maniera concorde anche il **Tribunale di Termini Imerese con la sentenza del 14.11.2018 n.741/2018, resa nel procedimento n.111/2017** (allegato n.23) relativa alle operazioni di mobilità dell'a. s. 2016/17, che ha accolto il ricorso presentato dalla scrivente difesa affermando che il principio del rispetto del punteggio non può essere disatteso o limitato.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G.**, relativa a pregresse operazioni di mobilità, il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.27) ha, inoltre, ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi...”*;

- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati...”*;

- *“... La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), ..”*

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala anche la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti (allegato n.25), che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: *“... Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)”*.

Il Ministero, infatti, genericamente nella contrattazione di mobilità afferma che la scelta tra i movimenti dei docenti avviene secondo il punteggio più alto, ma nei fatti ne limita l'attuazione in molteplici modi, come sopra chiarito, rendendo impossibile verificare, con immediatezza, dall'analisi degli elenchi pubblicati, il corretto svolgimento delle procedure.

L'ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha, altresì, censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in



quanto “non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso” (allegato n.20).

Quanto sopra esposto rende evidente il mancato rispetto da parte del M.I. del principio del merito, che deve essere applicato in qualsiasi procedura concorsuale, anche in quella di mobilità, sottoposta, invece, ad illegittime fasi, ad aliquote limitative dei movimenti ed a criteri che determinano un'incertezza assoluta sulle modalità di scelta ed assegnazione delle sedi.

Sul punto si contesta, inoltre, che il M.I. ha reso noto le sedi vacanti e disponibili al soddisfacimento delle istanze dei docenti solo alcuni giorni prima rispetto alla pubblicazione dei movimenti del 29.06.2020, con la conseguenza che **la scelta delle 15 preferenze espresse in domanda dalla ricorrente è stata effettuata “al buio”, ovvero senza alcuna informazione in ordine all’effettiva disponibilità di posti.**

Controparte, infatti, ha pubblicato l’organico di diritto e le sedi vacanti delle c. d. c. A045 e A046 con decreto dell’A.T. di Messina prot. 9060 del 18.06.2020 (allegato n.26), ovvero circa due mesi dopo la presentazione della domanda di mobilità il cui termine di scadenza era il 21.04.2020.

Il M.I. attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l’unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiare e trasparenti tutte le procedure di mobilità, e non fornisce, altresì, alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nell’individuazione delle sedi (senza l’attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (ordinanza Trib. di Pordenone in composizione collegiale, sez. Lavoro cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

§ § §

Sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all’art.97 cost. e sull’onere della prova a carico del MIUR



Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n. 83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. (allegato n.24) ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenze e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "*principio di vicinanza della prova*", spetta al Ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

In particolare il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che **il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.), che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, e ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.** avendo comunicato con una email del tutto priva di indicazioni le scelte operate dall'amministrazione scolastica, con evidente mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità.

Il medesimo Tribunale ha, inoltre, stabilito aderito al cosiddetto "*principio di vicinanza della prova*" secondo il quale è onere dell'amministrazione che ha a disposizione tutti i dati dimostrare la correttezza del proprio operato.

Sul punto si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n. 1591/2016 RG (allegato n. 21) ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della "*probabile fondatezza del diritto azionato*" riferito all'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto incombe sul Ministero "*l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi*".

Nel caso in questione il Ministero, con email del 29.06.2020 (allegato n.11), ha comunicato in maniera generica alla ricorrente il mancato ottenimento del movimento richiesto per l'a. s. 2020/21, e non ha fornito alcuna valida spiegazione giuridica in ordine ai trasferimenti errati effettuati nei posti di sostegno, né riguardo all'errato passaggio di cattedra effettuato, né al mancato riconoscimento della precedenza di legge spettante alla deducente nelle procedure di mobilità territoriale e professionale l'a. s. 2020/21.

§§§

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (art. 97 Cost.)



In tale contesto, non v'è chi non veda **l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti ed il passaggio di cattedra in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).**

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, parte ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito e con il riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate in domanda, e non sarebbe stata superata dai predetti altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge, ovvero avrebbe ottenuto il passaggio di cattedra al posto di una docente con punteggio inferiore.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed agli elementi in base ai quali sono stati adottate le mobilità territoriali e professionali in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Le operazioni di mobilità poste in essere dal M.I. sono, quindi, viziate da una grave mancanza di trasparenza, dovuta oltre che alla mancata pubblicazione delle molteplici graduatorie, anche alla **carenza di informazioni in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere la mobilità.**

Le procedure adottate dal Ministero nelle operazioni di mobilità sono, quindi, illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli "errori" determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il M.I. attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e



trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

§ § §

C) Violazione del diritto di parte ricorrente ad ottenere la mobilità territoriale e professionale nella Provincia di Messina ed in particolare ad essere trasferita in una sede vicina al luogo di residenza del genitore disabile in situazione di gravità; illegittimità del mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale tra province diverse; sulla violazione della L.104/92 in ordine al diritto assoluto del disabile in condizione di gravità ad essere assistito dal lavoratore – referente unico; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; sul diritto di parte ricorrente di essere trasferita anche in sovrannumero nel luogo più vicino al familiare da assistere.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dal CCNI 2019/22, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti le operazioni di mobilità (comunali, provinciali e interprovinciali) alle quali ha concorso la ricorrente, in quanto ha assegnato posti a soggetti che non hanno diritto di precedenza, così come sopra esposto, creando un effetto “a cascata” ed annullando i posti per i soggetti



effettivamente titolari di tali precedenza di legge, che si sono visti negare la mobilità richiesta.

Come riferito in premessa e nei punti precedenti, la ricorrente è beneficiaria del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, illegittimamente non riconosciuta dal M.I. nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale tra province diverse.

L'articolo 13 comma 1, punto IV del CCNI 2019/2022, infatti, non riconosce il diritto di precedenza per la assistenza ai genitori con disabilità grave e lo limita soltanto ai docenti concorrenti nella I e II fase (comunale – provinciale) e lascia fuori ed esclude i docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale (III fase), anche in mancanza di altri congiunti idonei a prestare assistenza.

L'articolo 601 del D.lvo 16.04.1994 n°297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della L. quadro 5 febbraio 1992 n°104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* (co. 1) e che *“le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”* (co. 2).

§ § §

**SULL'ILLEGITTIMA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA
PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7 DELLA L. 104/92 NELLA
MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE INTERPROVINCIALE e
SULL'INTERRUZIONE DELL'EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA,
ANCHE DI TIPO MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE.**

Come anticipato in premessa nelle domande di trasferimento interprovinciale e di passaggio di cattedra interprovinciale non è prevista la possibilità di dichiarare il diritto di precedenza spettante e la procedura online di inoltro e compilazione della domanda.

Il M.I., infatti, lo impedisce causa della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI in contestazione.

L'art. 14 del CCNI 2019/21, che riguarda l'ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI, chiarisce ulteriormente l'illegittima previsione contrattuale e stabilisce che *“Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della Legge n. 104 / 92, in qualità di referente unico, **non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità**; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.”*



La modulistica online per la compilazione delle domanda di mobilità, pertanto, ha permesso di esprimere tale preferenza esclusivamente al docente che usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104 / 92, nei limiti previsti dall'art. 13, comma 1, punto IV del contratto mobilità, ovvero al docente, figlio individuato referente unico, che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, **limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia ed ai passaggi di cattedra nella provincia.**

Tale limitazione comporta l'illegittima esclusione dal beneficio del riconoscimento della suddetta precedenza nei trasferimenti interprovinciali, nonché nei passaggi di cattedra tra province diverse, per i quali non è prevista.

La natura di tale norma (art. 33 L. 104 / 92) è chiaramente di "NORMA IMPERATIVA", in quanto collocata all'interno di una legge contenente "i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate", che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali "**Lex Specialis**" rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI del 6.03.2019, che ne limitano il riconoscimento.

Di tale avviso è il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina** che, nella **sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018**, resa nel procedimento **n. 4245 / 2016 R.G.** (allegato n.30), in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che "... la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" "detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata" (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge "... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" e comma 3 "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume



connotazione di gravità”. Nell’ambito della legge citata sono prevista alcuna agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap, in particolare ai sensi dell’art. 33, comma 5, **“il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”**. Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, **“La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell’esigenza di evitare l’interruzione dell’effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”** (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011). La Corte di Cassazione ha precisato che **“il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all’epoca dell’inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell’assistenza”** (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione **“Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall’art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto**



attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività”(Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585)”.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Patti**, inoltre, ha formulato le seguenti chiare e logiche considerazioni in ordine a doglianze dello stesso tenore di quelle avanzate nell'odierno ricorso, relative alle procedure di mobilità degli anni precedenti, con la **sentenza di accoglimento n. 1092/2018** pubblicata il 23.07.2018, resa nel procedimento **n. 4538/2017 R.G.** (allegato n.28) della quale, per comodità di consultazione, si trascrive il passaggio più rilevante: *“l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, riproposto anche nel CCNI relativo alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2017/2018, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. Tale disposizione, infatti, attribuisce un generale diritto di precedenza, in ogni fase dei trasferimenti, “ai soli genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità” e riconosce il diritto di precedenza del “figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”.*

In sostanza, nel caso di trasferimento interprovinciale la citata norma contrattuale non riconosce la precedenza in relazione alla necessità di assistere un genitore in condizioni di disabilità grave. E ciò, a fronte del diritto del ricorrente “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere” (art. 33 co. 5 l. n. 104/92), specificamente garantito anche dallo stesso CCNI mobilità. Tanto premesso, va rammentato che la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) *“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

A sua volta, l'art. 601 Dl.vo 16.4.1994 n. 297 – testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104,



concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico" (co. 1) e che "le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (co. 2).

L'interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l'istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "*ove possibile*" (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002). Le posizioni espresse dal Giudice delle leggi hanno ispirato l'orientamento della Suprema Corte, che ha ribadito il principio secondo cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto l'inciso "*ove possibile*" richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico -potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 829/2001, 12692/2002 e da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 27.03.2008, n. 7945). A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela. E, a maggior ragione, nel caso in cui la parentela sia nel medesimo grado, come nel caso di specie. Conseguentemente, l'art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nonché l'analoga disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018, nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave, limitano in maniera significativa l'effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione. Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai genitori di figli disabili.



Dunque, la disposizione contrattuale è altresì fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe (i genitori che devono assistere i figli disabili).

Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a. s. 2016/2017 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, ...".

Quanto sopra riportato chiarisce l'illegittimità dell'art.13, comma 1 – punto IV e dell'art.14 della contrattazione di mobilità, che negano il riconoscimento del beneficio della precedenza previsto dall'art. 33, commi 5 e 7 della L. 104 / 92 ai docenti concorrenti alla mobilità tra province diverse, e la violazione dell'art. 601 del Dl.vo 297 / 1994 (T.U. in materia di istruzione), secondo il quale gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo, ed anche (co.2) in sede di mobilità.

La contrattazione di mobilità, quindi, non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile, poiché il diritto all'assistenza del disabile verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro (Tribunale di Vercelli, ordinanza del 12.01.2017).

§ § §

**SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA E SUL
MUTATO ORIENTAMENTO DELL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
DELL'INCISO "OVE POSSIBILE", DI CUI ALL'ART.33 L.104/92, CON
CONSEQUENTE DIRITTO DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA
AD UN POSTO DI LAVORO IN UNA SEDE PIU' VICINA POSSIBILE AL
DOMICILIO DELL'ASSISTITO.**

Sul **"bilanciamento di interessi"** tra l'assistenza dovuta per legge al portatore di handicap in condizione di gravità e le esigenze economiche ed organizzative della Pubblica amministrazione si precisa che **nessun danno per la collettività discende dal trasferimento e conseguente riavvicinamento della parte ricorrente al familiare disabile grave da assistere in quanto, per la natura del rapporto di lavoro, i docenti possono variare la sede d'insegnamento anche annualmente, in via temporanea o definitiva, senza alcun pregiudizio per il datore di lavoro, che attinge ad altra risorsa lavorativa con medesimi titoli abilitativi.**



Sulla questione si è espressa anche la **Suprema Corte di Cassazione, con sentenze successive all'anno 2008 (cfr. Cass., 18.12.2013, n. 28320 e Cass. N. 25379/2016)**, che hanno superato il precedente orientamento restrittivo, che considerava non assoluto il diritto del lavoratore di potere scegliere “ove possibile” la sede di lavoro più vicina al familiare disabile da assistere, ed hanno chiarito che garantire un'assistenza effettiva e continuativa al disabile è sicuramente superiore al diritto del datore di lavoro di mantenere la risorsa entro una determinata sede aziendale.

Sul punto si richiama e produce in allegato l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali.

Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato “... *La risoluzione della controversia dipende semmai dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ...* **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) ...** Si ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra - provinciale, solo ai genitori di figli



disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all'art. 33 cit. "deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost. dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile" (Cass. N. 25379/2016): il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – È UN DIRITTO ASSOLUTO, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L'art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall'altro appare del tutto irragionevole.**

Tale impostazione, d'altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, "si applicano al personale di cui al presente testo unico" stabilisce che le stesse "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l'art. 601 cit. rinvia all'art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all'inciso "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla "precedenza ... in sede di mobilità", come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, "non incide sulla scelta della



sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA” (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).

In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l’eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 L. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall’art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato.”

Quanto sopra rende evidente anche la **violazione dell’art. 3 Cost.**, in quanto la parte ricorrente, titolare del diritto di precedenza ex art.33 commi 5 e 7 della L. 104/92, diversamente da altri cittadini – lavoratori concorrenti alla I e II fase di mobilità e titolari di medesima precedenza di legge, non ha avuto la possibilità di ottenere lo stesso trattamento nelle medesime operazioni.

Allo stesso modo, **il rispetto delle norme di legge e dell’ordine delle fonti si pone come estrinsecazione essenziale e fondamentale dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione.**

L’operato del MIUR, in violazione delle norme indicate in ricorso, non risponde certamente ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed efficienza dell’azione della P.A.

Avere limitato, con norme contrattuali di rango inferiore, il diritto inviolabile alla tutela della salute del disabile in condizione di gravità previsto dall’art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/1992 ed averlo sottoposto a fasi operative (I - comunale, II - provinciale e III - interprovinciale), che hanno favorito docenti non titolari di precedenza e titolari di medesima tipologia di precedenza di legge concorrenti alle prime due fasi, sono la chiara dimostrazione del fatto che il Ministero ha violato la predetta norma di legge e i principi di cui all’art. 97 della Costituzione.

§ § §

Sull’onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui **all’ordinanza del 12.11.2016**, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l’accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della “*probabile*



fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione ...” e che “... incombe sul MIUR l’onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l’esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”.

Sul tale aspetto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all’unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell’amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatoria secondo l’ordine di preferenza.”*

§ § §

Sull’illegittimo mancato soddisfacimento del diritto di precedenza previsto dall’art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 che è stato sottoposto a fasi nella contrattazione di mobilità del corpo docente, si richiamano la **sentenza n. 1097/2018 del 19.09.2018, emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento 4245 / 2016 RG e la sentenza n. 796/2020 pubblicata il 25.06.2020 in esito al procedimento n. 4108/2018 R.G. analogo a quello in esame** (allegato n.32), che hanno censurato il CCNI della scuola nella parte in cui lo stesso illegittimamente subordina il diritto alla tutela della salute del disabile, previsto dalla normativa vigente nazionale e sovranazionale, alle esigenze organizzative dell’amministrazione, e ha disapplicato la limitazione del soddisfacimento di tale diritto imposta dalla contrattazione di mobilità del corpo docente.

Sul diritto assoluto del disabile all’assistenza e sul conseguente diritto del familiare che presta assistenza ad ottenere la sede di lavoro più vicina possibile al domicilio dell’assistito, si richiamano le **Sentenze della Corte di Cassazione n. 28320 del 18.12.2013 e n. 25379/2016, riprese dall’Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie analoga a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali, ed ha espressamente statuito che *“il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al*



domicilio dell'assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso “ove possibile” di cui all'art. 33 cit. ..” (allegato n.34).

Sulla precedenza di legge ai sensi della L.104/92, che deve essere riconosciuta nelle operazioni di mobilità del corpo docente senza distinzione tra procedure provinciali ed interprovinciali, si richiama la decisione del Tribunale di Torino in composizione collegiale n.4438/2019 dell'8.03.2019 resa nel procedimento n.794/2019 R.G. (allegato n.31).

§ § §

Sulla infondatezza – irragionevolezza del discrimine

La L. 104/92 e le altre norme in materia si pongono quali norme imperative a tutela dei congiunti di portatori di handicap grave che sono riferenti unici – familiari conviventi per l'assistenza e non vi sono ragioni che possano una arbitraria differenziazione in ordine alla fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura (sic.) della parentela.

Per altro, nel caso di specie, la illogicità è dimostrata dal fatto che la limitazione è palesemente priva di una giustificazione razionale a fronte del fatto che il diritto di precedenza ai genitori dei figli disabili (stesso grado di parentela dei figli che assistono i genitori come il ricorrente) con una inaccettabile disparità a fronte della situazione analoga.

Vi è, quindi, il diritto della ricorrente per l'a. s. 2020/21 a partecipare ed avere riconosciuto ed applicato il diritto a partecipare ed ottenere il riconoscimento del diritto al trasferimento interprovinciale nel posto normale della c.d.c. A046 e nel posto di sostegno ed al passaggio di cattedra interprovinciale nel posto normale della c.d.c. A045 e nel posto di sostegno, nelle sedi della provincia di Messina della scuola secondaria di II grado con la precedenza ex L. 104/92 e previa disapprovazione delle limitazioni di cui all'art. 13 del CCNI della ordinanza Ministeriale.

§ § §

SUL DIRITTO DI PARTE RICORRENTE DI ESSERE TRASFERITA ANCHE IN SOVRANNUMERO NEL LUOGO PIÙ VICINO AL FAMILIARE DA ASSISTERE

Il Consiglio di Stato Sez. IV, con la Sentenza del 12.04.2011, n. 2278 (allegato n.35), relativamente al diritto al trasferimento di un militare che doveva prestare assistenza alla moglie con handicap grave, ha precisato che “ ..., considerato che l'art. 33 n. 104/1992 in esame assicura al dipendente il “...diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere..”



deve concludersi che il contemperamento tra le esigenze assistenziali del dipendente e le necessità organizzative e funzionali dell'Amministrazione porti a dover affermare che, ricorrendo i presupposti di legge che l'applicazione del beneficio, ove la richiesta non possa essere immediatamente assentita per la carenza di "posti vacanti", deve affermarsi la priorità del ricorrente ad ottenere il richiesto avvicinamento in una sede compatibile al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile e, in caso di più aspiranti, la P.A. deve compiere, in relazione alla relativa gravità, una valutazione discrezionale comparativa delle varie situazioni.

Nel caso in esame, è provato documentalmente che la ricorrente è referente unico all'assistenza del padre con handicap grave, in quanto la madre ha invalidità superiore all'85% ed ha anche handicap grave, riconosciuto in giudizio, in attesa di decreto di omologazione del Tribunale ed è assistita dalla sorella della docente.

La ricorrente è l'unico soggetto che, giusta dichiarazione e documentazione in atti, quale fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile, dovendosi occupare in maniera continuativa dell'assistenza al genitore.

Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato nella predetta sentenza deve essere affermata, quindi, la priorità della richiesta del trasferimento della ricorrente in una sede più vicina al luogo di assistenza del disabile grave da assistere, con la previsione da parte del MIUR di destinare alla richiedente di una sede di lavoro "al verificarsi del primo vuoto di organico compatibile".

Vista l'accertata violazione della L.104/92 è chiaro il diritto dell'esponente ad ottenere il trasferimento nel posto normale della c.d.c. A046 o di sostegno ovvero il passaggio di cattedra nel posto normale della c.d.c. A045 o di sostegno anche in sovrannumero in una delle scuole secondaria di II grado della provincia di Messina, con precedenza di legge.

§§§

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni



1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il trasferimento nel posto normale della classe di concorso A 046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE della scuola secondaria di II grado, o, in subordine, nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, in provincia di Messina, anche in sovrannumero, ovvero come per legge, con il riconoscimento del diritto di precedenza spettante alla deducente ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per l'assistenza al padre con handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92), in tutte le fasi di mobilità dell'a. s. 2020/21 e senza alcuna limitazione, quindi con l'applicazione della precedenza di legge nella III fase di mobilità interprovinciale ed anche nelle fasi I – comunale e II – provinciale, ovvero come per legge, previa disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI del 6.03.2019, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso, e con l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 12 punti per esigenze familiari ai 189 punti attribuiti dall'A.T. di Enna alla domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2020/21, e, quindi, con il riconoscimento del punteggio complessivo di 201 punti nelle procedure di mobilità territoriale, il tutto come per legge e come indicato in ricorso;

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere il passaggio di cattedra nel posto normale della classe di concorso A 045 - SCIENZE ECONOMICHE – AZIENDALI della scuola secondaria di II grado, o, in subordine, nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, in provincia di Messina, anche in sovrannumero, ovvero come per legge, con il riconoscimento del diritto di precedenza spettante alla deducente ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per l'assistenza al padre con handicap grave (art.3 comma 3 L.104/92), in tutte le fasi di mobilità dell'a. s. 2020/21 e senza alcuna limitazione, quindi con l'applicazione della precedenza di legge nella III fase di mobilità interprovinciale ed anche nelle fasi I – comunale e II – provinciale, ovvero come per legge, previa disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI del 6.03.2019, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso;

3) In via, altresì subordinata e senza recesso dalle precedenti domande, disporre il trasferimento della ricorrente nel posto normale della classe di concorso A 046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE della scuola secondaria di II grado o nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, oppure il passaggio di cattedra della ricorrente nel posto normale della classe di concorso A 045 - SCIENZE ECONOMICHE – AZIENDALI della scuola secondaria di II grado, o, in subordine, nel posto di sostegno della scuola secondaria di II grado, nella scuola, sede – distretto più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al



domicilio/residenza del genitore con handicap grave (art.3 co.3 L.104/92) da assistere, ovvero più vicino possibile al **Comune di Acquedolci** (Me), anche in sovrannumero, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità spettante ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, dei titoli e della specializzazione - abilitazione di cui la medesima è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria in tutte le fasi di mobilità e senza alcuna limitazione, quindi con l'applicazione della precedenza di legge nella III fase di mobilità interprovinciale ed anche nelle fasi I – comunale e II – provinciale, ovvero come per legge, previa disapplicazione della limitazione prevista dall'art.13 del CCNI del 6.03.2019, ovvero come per legge, così come indicato in ricorso e con il punteggio effettivamente spettante, così come indicato in ricorso;

4) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

L'Avv. Massimiliano Fabio dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria p.e.c. è *massimilianofabio@pec.giuffre.it*.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta di Identità;
- 3) Contratto a tempo indeterminato;
- 4) Decreto di Omologa art.3, comma 3, L.104/92 Longo Francesco;
- 5) Certificazione di residenza e di stato di famiglia della ricorrente;
- 6) Certificazione di residenza Longo Francesco;
- 7) Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2020/21 con allegati;
- 8) Domanda convalidata trasferimento interprovinciale anno scolastico 2020/21;
- 9) Domanda passaggio di ruolo anno scolastico 2020/21 con allegati;
- 10) Domanda passaggio di ruolo anno scolastico 2020/21 convalidata;
- 11) Email mancato trasferimento;
- 12) Certificazione INPS Invalidità Lombardo Orsola;
- 13) Bollettino movimenti a.s.2020/21, scuola secondaria di II grado, prov. Messina;
- 14) CCNI triennio 2019/22;
- 15) O.M. 182 del 23.03.2020;
- 16) Ordinanza Tribunale di Patti procedimento RG 1202/2020 - sez. Lavoro;
- 17) Ordinanza del Tribunale di Patti del 30.06.2020, procedimento n.1386/2020 R.G. - sez. Lavoro;
- 18) Ordinanza del Tribunale di Patti, procedimento n.1422/2020 R.G. - sez. Lavoro;
- 19) Ordinanza del Tribunale di Catania procedimento n. 3198/2020 RG - sez. Lavoro;
- 20) Ordinanza Tribunale di Cuneo procedimento n.931/17 RG;



- 21) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 22) Ordinanza di accoglimento del Tribunale di Patti n, proc. 2643-1/18 RG del 18.02.2019;
- 23) Sentenza n.741/18 RS del tribunale di Termini Imerese, sez. lavoro;
- 24) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.;
- 25) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 26) Decreto organico di diritto, provincia di Messina a.s. 2020/21;
- 27) Sentenza Tribunale di Patti sez. lavoro n.860/17 RS procedimento n.2493/16 RG;
- 28) Sentenza n.1092/18 RS del Tribunale di Patti, sez. lavoro;
- 29) Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;
- 30) Sentenza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. cronol. 1097/2018, procedimento n. 4245/2016 RG;
- 31) Ordinanza di accoglimento n.4438719 Tribunale di Torino, sez. lavoro;
- 32) Sentenza n.796/2020 RS del Tribunale di Messina;
- 33) Decreto rettifica mobilità a.s. 2020/21 sostegno;
- 34) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
- 35) Sentenza n.46/20 RS del Tribunale di Patti, sez. lavoro;
- 36) Sentenza del Consiglio di Stato n.2278/2011;
- 37) Ordinanza Tribunale di Milano su istanza ex art.151 cpc;
- 38) Reclamo in autotutela errata/mancata attribuzione punteggio esigenze familiari;
- 39) Consulenza tecnica d'ufficio con riconoscimento dell'Handicap grave della sig.ra Orsola Lombardo nel procedimento n.3140/2019 del Tribunale di Patti, contro INPS;
- 40) ordinanza del Tribunale di Genova n. cronol. 3045/2020 del 08.08.2020 - 2180/2020 R.G.
- 41) certificato di servizio in assegnazione provvisoria dell'IIS di Mistretta del 25.08.2020.

Sant'Agata di Militello, 25.08.2020.

Avv. Massimiliano FABIO

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA

EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 414 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;



- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del M.I. (già MIUR)** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione **del Sito Istituzionale del M.I. (già MIUR)** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 25.08.2020

Avv. Massimiliano FABIO

